

Marco Croce

**Sul significato costituzionale dell'atto di rimozione  
di un crocifisso da un seggio elettorale. Nota a Trib.  
Modena, 20 dicembre 2016**

(doi: 10.1440/92442)

Quaderni di diritto e politica ecclesiastica (ISSN 1122-0392)

Fascicolo 3, dicembre 2018

---

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.  
Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

**Licenza d'uso**

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

# Sul significato costituzionale dell'atto di rimozione di un crocifisso da un seggio elettorale

Nota a Trib. Modena, 20 dicembre 2016\*

di Marco Croce

*On the constitutional relevance of removing the crucifix from the polling station. Case note on Tribunal of Modena, 20/12/2016*

The article tackles the judgment released by the Tribunal of Modena on 20 December 2016, which rejected a claim for compensation due to the removal of the crucifix from a polling station.

The author shares the findings of the decision, also by connecting it to a precedent of the Court of Cassation, which considered the removal of the crucifix as a concretization of the principle of secular state, that imposes the neutrality of places where public functions are held. Consequently, no defamatory conduct may occur in this regard. The interesting prospect of the Modenese judge relies on a legal reconstruction of the meaning of the conduct and not on a sociological grounding. For this reason, in the opinion of the author, it is a decision that further strengthens the motivational path of the decision of the IV criminal section of Court of Cassation no. 439/2000.

*Keywords:* Secularism; Crucifix; Polling station.

**SOMMARIO:** 1. Una questione originale e un'interessante soluzione giurisprudenziale. – 2. L'angolo visuale prescelto dal giudice: la ricostruzione del significato costituzionale dell'azione. – 3. La scelta del precedente conferente e la limitazione della portata di *Lautsi c. Italia*. – 4. La portata futura di questa decisione.

## *1. Una questione originale e un'interessante soluzione giurisprudenziale*

La decisione qui annotata si riferisce a un caso piuttosto peculiare: in data 14 aprile 2008 era apparsa sulla Gazzetta di Modena la falsa notizia della rimozione del crocifisso da un seggio elettorale a opera di un presidente di seggio e di uno scrutatore. Ad affermare il falso, il crocifisso addirittura non era nemmeno presente in quel seggio e quindi non

\* Contributo sottoposto a valutazione.

---

avrebbe mai potuto essere rimosso, era stato un rappresentante di lista che veniva per l'appunto convenuto in giudizio per il risarcimento del danno morale e all'immagine che gli attori asserivano aver subito a causa dell'essersi visti attribuire una condotta che la «sensibilità sociale» della popolazione della zona – in cui si erano svolte le operazioni elettorali e dove essi vivevano – considerava negativamente.

La richiesta di risarcimento del danno, con o senza il previo accertamento del reato di diffamazione, era dunque basata *sulla qualificazione dell'atto di rimozione del crocifisso quale atto contenente un disvalore* e quindi passibile di comportare, nel vederselo attribuito falsamente, conseguenze negative sulla reputazione derivanti dal contenuto diffamatorio.

Non era semplice in un contesto processuale in cui la questione della legittimità costituzionale della *ostensione istituzionale* del crocifisso nei *luoghi* ove si svolgono le pubbliche funzioni<sup>1</sup> rilevava solo incidentalmente rispetto ai fatti di causa, riuscire a prendere posizione sul tema in maniera significativa, ma il giudice modenese è riuscito con molta abilità a sfruttare l'occasione per far «rivivere» nuovamente il precedente specifico in tema di presenza del crocifisso nei luoghi ove si svolgono le operazioni elettorali<sup>2</sup>.

Non può essere certo questa la sede, sia per motivi di spazio che di oggetto, per prendere posizione in maniera articolata in un dibattito, come quello sulla presenza del crocifisso nei luoghi dove si svolgono le pubbliche funzioni, di «straordinaria vastità e complessità» (Licastro 2018, 1)<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> L'espressione è mutuata dal titolo di un recente contributo dottrinale (Licastro 2018), l'unico tra l'altro in cui si sia fatta menzione della decisione che si annota, dove opportunamente si distingue in termini netti l'esibizione *personale* dei simboli religiosi dalla esposizione di carattere *istituzionale* (cosa non sempre presente nel dibattito dottrinale che vede spesso la sovrapposizione, con conseguente confusione argomentativa, delle due diverse e distinte problematiche). Per l'autore inoltre non sarebbe soddisfacente limitare la portata dell'analisi sulla problematica (e sui limiti) dell'ostensione istituzionale dei simboli religiosi ai soli luoghi dove si esercitano le pubbliche funzioni, ben potendo rilevare la stessa pure come «espressione di una forma di esercizio di un potere (pubblicistico) privo di diretto riscontro territoriale (si pensi alla raffigurazione di un santo in una moneta coniata dalla banca centrale di uno Stato) e incrociarsi, in qualche caso, persino con valenze di carattere simbolico *ulteriori e distinte*, da quelle evocate dalla rappresentazione a tema fideistico (tipicamente, quando il simbolo religioso è esso stesso parte di un emblema di un ente pubblico o di una istituzione statale)» (p. 3).

<sup>2</sup> Cass. Penale, sez. IV, n. 439/2000. Si tratta del noto *Caso Montagnana*, scrutatore che si era rifiutato di svolgere la funzione adducendo come motivazione la richiesta che fossero rimossi tutti i crocifissi presenti in tutti i seggi elettorali della Penisola, condannato nei due primi gradi di giudizio e poi assolto dalla Cassazione sulla base della legittimità del rifiuto motivato dalla considerazione della incostituzionalità dell'ostensione istituzionale del crocifisso per violazione del Principio di laicità dello Stato.

<sup>3</sup> Non si può dunque che rinviare alle numerose opere sul tema tra le quali se ne segnalano alcune ormai classiche e alcune recentissime, che contengono ulteriori riferimenti bibliografici capaci di orientare la ricerca sul tema (Parisi 2006, Dieni, Ferrari e Pacillo 2005, Dieni, Ferrari e Pacillo, 2006, Giannuzzo 2017, Toscano 2018). Per la

Si è deciso dunque di concentrarsi esclusivamente sul percorso motivazionale della decisione del Tribunale di Modena che presenta aspetti di interesse al di là dell'aver riproposto le convincenti, a parere di chi scrive, argomentazioni della «sentenza Colaianni» del 2000.

Gli aspetti maggiormente interessanti di questa decisione sembrano essere due.

Il primo motivo di interesse è che la motivazione del giudice modenese risponde per la prima volta e specificamente al seguente quesito: rimuovere un crocifisso da un seggio elettorale che significato può assumere nell'ordinamento costituzionale italiano?<sup>4</sup> Il giudice ha scelto infatti di non ricostruire il significato dell'atto alla luce del dato sociologico delle eventuali reazioni sociali conseguenti e si è invece interrogato sulla qualificazione giuridica dell'atto di rimozione, riuscendo così a dire qualcosa di significativo riguardo alla problematica dell'esposizione del crocifisso negli spazi pubblici (in questo caso nei seggi elettorali).

Il secondo motivo di interesse è l'uso raffinato della tecnica del precedente che ha consentito di non considerare pertinente la decisione della *Grande Chambre* nel caso *Lautsi c. Italia* del 2011 a differenza dell'uso scomposto che della stessa decisione è stato fatto in una decisione dello stesso periodo del T.A.R. Sardegna in un caso riguardante l'impugnazione di un'ordinanza di un sindaco che prevedeva l'affissione in tutti i locali comunali del crocifisso<sup>5</sup>.

## *2. L'angolo visuale prescelto dal giudice: la ricostruzione del significato costituzionale dell'azione*

Il primo aspetto di interesse riguarda l'angolo visuale prescelto dal giudice, ossia *la ricostruzione del significato giuridico-costituzionale dell'atto di rimozione* del crocifisso dalle pareti di un luogo ove si svolgono le pubbliche funzioni.

Il fulcro del ragionamento origina infatti dalla sottolineatura, presente all'inizio dell'impianto motivazionale, che «dal verificarsi di conseguenze dannose non possa trarsi automaticamente l'illiceità del fatto che le ha

posizione di chi scrive sulla questione dell'ostensione dei simboli religiosi nello spazio pubblico e per ulteriore bibliografia (Croce 2012, 249-280).

<sup>4</sup> Da questo punto di vista si potrebbe sostenere che dalla ricostruzione proposta dal giudice sembra emergere sia il diritto di far rimuovere il crocifisso in capo a chiunque si trovi all'interno degli spazi ove si esercitano le pubbliche funzioni che un autonomo dovere istituzionale di rimozione in capo al funzionario responsabile di tali spazi al fine di assicurare la laicità degli stessi.

<sup>5</sup> Trattasi della sentenza n. 383 del 2017 del T.A.R. Sardegna sulla quale cfr. gli unici due contributi, entrambi assai critici, che se ne sono occupati (Cortese 2017, Licastro 2018).

generate», dovendosi dunque risalire al significato del gesto per poterlo qualificare o meno come illecito. E, sotto questo profilo, la decisione è coraggiosa, perché segue un itinerario differente rispetto alla sentenza della Cassazione penale che aveva considerato non diffamatoria l'attribuzione a una persona della qualifica di «omosessuale» basata sul fatto che tale termine, non contenente allusioni vilipendiose presenti in altre parole del linguaggio volgare che ne sono sinonimo, si riferisce a una qualità che non avrebbe più carattere lesivo della reputazione in ragione «dell'evoluzione della percezione della circostanza da parte della collettività»<sup>6</sup>.

Per il tribunale invece occorre procedere non dalle eventuali reazioni sociali riguardo al gesto di rimozione e/o dalla percezione dello stesso da parte della collettività, ma dai dati di ordine giuridico, primi fra tutti quelli di ordine costituzionale che possono portare a una precisa identificazione del *significato giuridico* della condotta asseritamente lesiva della reputazione. E questo per due ordini di ragioni: in primo luogo perché misurare le «percezioni delle collettività» è sostanzialmente impossibile<sup>7</sup> (stessa cosa si potrebbe sostenere a proposito della «comune considerazione» che la Corte costituzionale ha considerato utile al fine del riconoscimento della qualifica di confessione religiosa), in secondo luogo perché diversamente ragionando si renderebbero le formazioni sociali e le comunità arbitre di definire e di restringere le prerogative spettanti agli individui in virtù di situazioni giuridiche garantite costituzionalmente<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Si tratta della sentenza della Cassazione penale, sez. V, n. 50659/2016. Secondo il giudice Siracusano, che sceglie un sentiero argomentativo diverso, sembrerebbe dunque essere preferibile non seguire questa strada «sociologica», che avrebbe come risultato finale quello di svalutare il dato giuridico costituzionale e di consentire alla fin fine ai contesti sociali in cui l'individuo si trova inserito di «svilire» le situazioni giuridiche soggettive di cui lo stesso è portatore: da questo punto di vista, questa decisione sembrerebbe suggerire alla Cassazione di argomentare sul punto magari facendo riferimento al fatto che l'attribuire la qualifica di omosessuale a una persona non può essere considerato lesivo perché costituzionalmente il libero orientamento sessuale, sotto il quale rientra ovviamente anche l'omosessualità, è una delle espressioni della personalità dell'individuo tutelata dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.

<sup>7</sup> Si legge nella decisione: «nel caso di specie, il Tribunale ritiene che affermare o escludere in radice che l'azione di rimuovere il crocefisso da un seggio elettorale sia percepita dalla collettività in termini squalificanti per chi la compie equivalga forse a una petizione di principio, dal momento che si tratta di un dato sostanzialmente indimostrabile».

<sup>8</sup> Il giudice sottolinea opportunamente che anche qualora si riuscisse a determinare «la percezione della collettività» non ostile alla condotta, potrebbero comunque esistere «comunità più ristrette in cui il vedersi attribuiti (falsamente) tale azione implica la compromissione delle dinamiche relazionali». E, quindi, a percorrere la strada sociologica con rigore, il risultato sarebbe la frantumazione dello stesso ordinamento giuridico, i cui significati finirebbero per essere dipendenti dalle comunità in cui l'individuo si trovi a operare. La decisione è corposamente motivata sotto questo profilo nella lunga digressione finale.

Da questo punto di vista la decisione non può quindi che andare alla ricerca del significato del gesto mettendolo in relazione col *Principio supremo di laicità dello Stato*, parametro normativo fondamentale per giudicare della legittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono l'ostensione istituzionale del crocifisso nel nostro ordinamento, e nel compiere questa operazione, opportunamente, non può che appoggiarsi sul precedente specifico esistente in materia, cioè quello rappresentato dalla sentenza n. 439 del 2000 della Corte di cassazione già richiamata: come è noto, secondo questo importante precedente «la rimozione del simbolo religioso del crocifisso da ogni seggio elettorale, che è la condizione a cui l'odierno ricorrente aveva subordinato l'espletamento della funzione di scrutatore = pubblico ufficiale imparziale, si muove lungo questo solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in termini di laicità e pluralismo, reciprocamente implicanti» e questo in ragione del fatto che «l'imparzialità della funzione di pubblico ufficiale è strettamente correlata alla neutralità (altro aspetto della laicità, evocato sempre in materia religiosa da Corte cost. 15/7/1997, n. 235) dei luoghi deputati alla formazione del processo decisionale nelle competizioni elettorali, che non sopporta esclusivismi e condizionamenti sia pure indirettamente indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del contenuto di fede, che ogni immagine religiosa simboleggia».

Ricostruendo sulla base di tale precedente il *significato costituzionale* dell'atto di rimozione del crocifisso, cioè quello della *riaffermazione del principio di laicità*, il giudice non può dunque che respingere la domanda, dal momento che nessuna lesione alla reputazione può derivare dall'aver compiuto un gesto (forse anche doveroso per il pubblico funzionario) funzionale alla realizzazione di un principio costituzionale. E non essendoci contenuto diffamatorio non può nemmeno esserci tutela risarcitoria<sup>9</sup>.

La conclusione su questo punto è assai netta: «nessuna attitudine offensiva può avere l'attribuzione, sia pure falsa, di una condotta che esprime una così alta istanza di tutela, volta, secondo la Corte di Cassazione, ad affermare "il pluralismo garantito dal supremo principio di laicità dello stato, che induce a preservare lo spazio 'pubblico' della formazione e della decisione dalla presenza, e quindi dal messaggio sia pure a livello subliminale, di immagini simboliche di una sola religione... ad esclusione delle altre"».

Con il che viene ribadita anche in questa decisione la lettura del crocifisso come simbolo religioso e di parte – che assunto come proprio dallo Stato attraverso l'ostensione istituzionale non può che comportare

---

<sup>9</sup> Si potrebbero però porre questioni risarcitorie riguardanti la corretta rappresentazione della propria personalità senza alterazioni e travisamenti che però, nel caso di specie, esulavano, ci ricorda il giudice, dalla *causa petendi*, incentrata sul contenuto diffamatorio dell'attribuzione dell'azione di rimozione.

l'incostituzionalità per violazione del principio di laicità –, dunque non universale, condivisa dalla Corte di cassazione<sup>10</sup> e dalla stessa Corte EDU<sup>11</sup>, che si pone in insanabile contrasto con la lettura che viceversa sembra voler continuare a portare avanti il giudice amministrativo, ossia il crocifisso quale simbolo culturale e di laicità.

### 3. La scelta del precedente conferente e la limitazione della portata di *Lautsi c. Italia*

L'altro aspetto di notevole interesse della decisione è quello dell'aver voluto affrontare anche il tema della portata di precedente della decisione della *Grande Chambre* nel caso *Lautsi c. Italia* del 2011.

<sup>10</sup> Numerosi sono i pronunciamenti in questo senso: Corte di Cassazione SS.UU., ord. n. 15614/2006, dove la Corte specifica che «Il crocifisso per il suo valore escatologico e di simbolo fondamentale della religione cristiana non può essere considerato alla stregua di qualsiasi componente dell'arredo scolastico» e che occorre «tenere presenti le sempre più pressanti esigenze di tutela delle minoranze religiose, etniche e culturali in un ordinamento ispirato ai valori della tolleranza, della solidarietà, della non discriminazione e del rispetto del pluralismo»; Corte di Cassazione, VI sez. penale, s.n. 28482/2009, in cui si sottolinea come «La circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 29/5/1926 è un atto amministrativo generale, che appare però privo di fondamento normativo e quindi in contrasto con il principio di legalità dell'azione amministrativa (artt. 97 e 113 Cost.). Detta circolare, tenuto conto anche dell'epoca a cui risale, non sembra essere in linea con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia, pure costituzionalmente presidiata, della libertà di coscienza e di religione». Per la Corte occorre «individuare l'eventuale sussistenza di una effettiva interazione tra il significato, inteso come valore identitario, della presenza del crocifisso nelle aule di giustizia e la libertà di coscienza e di religione, intesa non solo in senso positivo, come tutela della fede professata dal credente, ma anche in senso negativo, come tutela del credente di fede diversa e del non credente che rifiuta di avere una fede»; Corte di Cassazione SS.UU., s.n. 5924/2011 dove si afferma in via di *obiter dictum* che «sul piano teorico il principio di laicità è compatibile sia con un modello di equiparazione verso l'alto (laicità per addizione) che consenta ad ogni soggetto di vedere rappresentati nei luoghi pubblici i simboli della propria religione, sia con un modello di equiparazione verso il basso (laicità per sottrazione)» e che occorre «valutare una pluralità di profili, primi tra tutti la praticabilità concreta ed il bilanciamento tra l'esercizio della libertà religiosa da parte degli utenti di un luogo pubblico con l'analogo esercizio della libertà religiosa negativa da parte dell'ateo o del non credente, nonché il bilanciamento tra garanzia del pluralismo e possibili conflitti tra una pluralità di identità religiose tra loro incompatibili».

<sup>11</sup> CEDU, *Grande Chambre*, *Lautsi c. Italia*, 18 marzo 2011, par. 71: «è vero che prescrivendo la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche – il quale, che gli si riconosca o meno un ulteriore valore simbolico laico, rinvia indubbiamente al cristianesimo – la regolamentazione conferisce alla religione maggioritaria del paese una visibilità preponderante nell'ambiente scolastico» (corsivi aggiunti). Ma si vedano anche le opinioni concorrenti dei giudici Bonello e Rozakis dove si ammette esplicitamente che la presenza del simbolo religioso viola il principio di laicità, che però, non facendo parte dei parametri convenzionali, non può essere applicato dalla Corte.

Non era un passaggio necessario alla decisione, dal momento che il riferimento al precedente specifico era stato correttamente operato ed era dunque dal punto di vista dell'utilizzo di tale tecnica di decisione pienamente soddisfacente, ma esso appare, benché ultroneo, opportuno, dal momento che la sola altra decisione che abbia menzionato tale sentenza, cioè la decisione del T.A.R. Sardegna già richiamata, lo ha fatto in maniera del tutto inconferente e scorretta. Questa parte della decisione contribuisce dunque in maniera persuasiva, vista l'ampia e precisa motivazione, a fare chiarezza sul punto e a orientare la giurisprudenza futura.

Il giudice si preoccupa di utilizzare esplicitamente la tecnica della distinzione, ricordando come in questo caso si sia in presenza dell'esposizione del crocifisso nei locali adibiti a seggio elettorale e non dell'ostensione del crocifisso all'interno delle aule scolastiche<sup>12</sup>: ben consapevole che la *Grande Chambre* della Corte EDU ha ritenuto che il mantenimento del crocifisso negli arredi delle aule scolastiche rientri nel margine di apprezzamento di ciascuno Stato contraente nell'amministrare il servizio scolastico ed educativo, purché non sia accompagnato da insegnamenti obbligatori del cristianesimo o da forme di intolleranza verso gli alunni appartenenti ad altre religioni, il giudice ritiene che tale impianto argomentativo sia «calibrato sulle peculiarità del caso specifico, in cui confliggevano, da un lato, la discrezionalità dello Stato nel “perpetuare una tradizione” nell'ambito dell'amministrazione del servizio scolastico e, dall'altro, il diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l'insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche. Nulla autorizza, ad avviso del Tribunale, ad estenderlo per dirimere altre ipotesi di conflitto, per esempio nell'ambito dell'espletamento del servizio elettorale, non foss'altro per il fatto che è ben possibile che gli elettori siano chiamati a scegliere tra schieramenti politici che si ispirano al significato religioso del simbolo della croce e schieramenti che a tale significato non si ispirano».

Come si vede, siamo qui in presenza di una tecnica della distinzione ben utilizzata, con ampia motivazione e che denota un grande rispetto per la giurisprudenza convenzionale che avrebbe pure potuto non essere menzionata.

Sotto questo profilo questa decisione svetta per qualità rispetto a quella del T.A.R. Sardegna che, nel decidere della legittimità di un'ordinanza di un sindaco che disponeva l'affissione obbligatoria di crocifissi in tutti i locali dell'amministrazione comunale, corredando l'obbligo di sanzione pecuniaria, aveva viceversa ritenuto di poter appoggiare la motivazione nel merito proprio alla sentenza *Lautsi c. Italia*, sulla base di «una lettura piuttosto “libera” e decontestualizzata» (Licastro 2018,

<sup>12</sup> Anche se a dire il vero siamo proprio in presenza dello stesso spazio fisico essendo le aule scolastiche utilizzate come seggi elettorali. Ma ovviamente è la *funzione pubblica* esercitata in questo caso a essere diversa.



5), non motivando minimamente sul perché una decisione in cui la stessa Corte EDU aveva esplicitamente asserito di volersi limitare a statuire sulla ostensione del crocifisso nell'ambito dei locali scolastici potesse essere utilizzata in un caso riguardante i seggi elettorali<sup>13</sup> e sostenendo che *a)* la Grande Camera avrebbe affermato che «la cultura dei diritti dell'uomo non deve essere posta in contraddizione con i fondamenti religiosi della civiltà europea» senza che però nel testo della sentenza sia possibile rintracciare tale frase o anche questo concetto espresso nella forma evocata dal T.A.R.<sup>14</sup>; *b)* i giudici di Strasburgo avrebbero stabilito che «è doveroso garantire ad ogni Paese un margine di apprezzamento quanto al valore dei simboli religiosi nella propria storia culturale e identità nazionale e quanto al luogo della loro esposizione», mentre il contenuto della decisione è in realtà tutt'altro: non la necessità del margine di apprezzamento, ma la concessione dello stesso solo in virtù della presenza di ben circoscritte e determinate condizioni; *c)* per la Corte EDU il crocifisso non sarebbe «un elemento di indottrinamento, ma espressione dell'identità culturale e religiosa dei Paesi di tradizione cristiana». Anche questa ultima asserzione è revocabile in dubbio, dal momento che in *Lautsi c. Italia* si è riconosciuta la natura di simbolo religioso del crocifisso, la sua appartenenza alla religione maggioritaria e la sua capacità di indottrinamento, solo stemperata sino a renderla *convenzionalmente compatibile* (ma senza nulla dire sulla sua compatibilità costituzionale interna) grazie alla asserita passività del simbolo e alla presunta organizzazione pluralistica dell'ambiente scolastico nel quale avveniva l'esposizione obbligatoria<sup>15</sup>.

Di fronte a utilizzazioni così atecniche e spregiudicate del precedente la presa di posizione anche su questo punto della decisione in commento risulta dunque preziosa.

<sup>13</sup> Si veda il Paragrafo 57 della decisione della *Grande Chambre*. Per Licastro «il Tar avrebbe quantomeno dovuto chiarire in che senso ed entro quali limiti le argomentazioni del giudice europeo, dichiaratamente circoscritte alle scuole pubbliche, manterrebbero piena validità anche se riferite agli edifici pubblici diversi da quelli scolastici. Nulla di tutto ciò è dato, però, riscontrare nella stringata motivazione della sentenza dei giudici amministrativi» (Licastro 2018, 6).

<sup>14</sup> Concorde sul punto Licastro: «un'affermazione in massima parte condivisibile, ma dai giudici, a onor del vero, non fatta o, comunque sia, non fatta in questi precisi termini» (Licastro 2018, 5).

<sup>15</sup> Persuasiva anche su questo punto l'opinione di Licastro, secondo il quale «nell'argomentare della Corte di Strasburgo, i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli si impongono pur sempre *come limiti* alla scelta dello Stato (rientrando in linea di principio nel suo libero margine di apprezzamento) di perpetuare una tradizione culturale e identitaria, mentre, secondo il Tar, anche l'espressione simbolica, derivante dall'esposizione del crocifisso negli spazi pubblici peculiarmente qualificati cui si riferisce l'ordinanza, parrebbe discutibilmente rilevare come essenziale forma di tutela della libertà religiosa o trovarsi con questa in stretta connessione» (Licastro 2018, 6).

#### 4. La portata futura di questa decisione

La decisione annotata, pur proveniente da un giudice di primo grado, si rivela preziosa per l'ampia e accurata motivazione che, nell'allinearsi alla costante giurisprudenza di legittimità in tema di significato del crocifisso e sua (in)compatibilità con il principio di laicità dello Stato, arricchisce il dibattito e sicuramente potrà trovare conferma e sviluppo nei futuri casi che certamente non mancheranno.

Da questo punto di vista non si può concordare con chi ha di recente affermato che la questione della ostensione istituzionale del crocifisso nei locali dove si svolgono le pubbliche funzioni «non pare in grado, in questo momento, di “scaldare gli animi” come in passato» (Licastro 2018, p. 2)<sup>16</sup>.

La XVIII Legislatura si è infatti aperta con la riproposizione di diversi progetti di legge che, se non tracciano una vera e propria politica ecclesiastica, mostrano come le questioni attinenti alla libertà religiosa siano oggetto di strumentalizzazioni identitarie che sicuramente finiranno con l'esacerbare gli animi e far aumentare i casi di contenzioso, anche perché gli amministratori locali continuano a proporre quasi ogni giorno regolamenti, ordinanze e mozioni tesi a «marcare» lo spazio pubblico in senso identitario e confessionista.

Per quanto attiene al livello parlamentare è stato depositato al Senato il Disegno di legge costituzionale n. 670 intitolato *Modifica dell'articolo 8 della Costituzione, concernente il riconoscimento della tradizione giudaico-cristiana quale fondamento civile e spirituale della Repubblica*<sup>17</sup>.

È stato poi presentato un progetto di legge alla Camera<sup>18</sup> proprio per obbligare all'ostensione istituzionale del crocifisso praticamente in ogni luogo ove si esercitano le pubbliche funzioni<sup>19</sup>, corredando tale obbligo,

<sup>16</sup> Bisogna però sottolineare che l'autore scriveva queste parole prima della tornata elettorale che ha portato poi al Governo una forza (oggi partito di maggioranza relativa nei sondaggi) che della battaglia identitaria basata su crocifissi e presepi sta facendo, proprio in questi giorni, un uso spregiudicato e costante, cosa che sta provocando polemiche all'interno dello stesso mondo cattolico (si veda l'articolo di Marco Tarquinio in *www.avvenire.it/opinioni/pagine/il-presepe-vivente-norma-cattiva*) e reazioni critiche della stessa autorevole dottrina favorevole all'ostensione istituzionale del crocifisso (si veda l'articolo di Carlo Cardia in *www.avvenire.it/opinioni/pagine/un-simbolo-che-unisce*).

<sup>17</sup> Il testo, in unico articolo, recita: «All'art. 8 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente: “la Repubblica riconosce il proprio fondamento civile e spirituale nel patrimonio culturale e religioso giudaico-cristiano”».

<sup>18</sup> Si tratta della Proposta di legge n. 387 del 26 marzo 2018.

<sup>19</sup> L'art. 3 obbligherebbe all'esposizione del crocifisso, in luogo elevato e ben visibile: nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado e delle università e accademie del sistema pubblico integrato d'istruzione, negli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e negli uffici degli enti locali territoriali, nelle aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, nei seggi elettorali, negli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende

per la prima volta nella storia normativa d'Italia a questo riguardo, di sanzione penale<sup>20</sup>.

Pare evidente che il contesto in cui ci si muoverà nei prossimi anni sarà piuttosto conflittuale su questo punto, così come pare assai plausibile che questi disegni e progetti di legge si pongano in insanabile contrasto con il principio di laicità dello Stato che, per costante giurisprudenza costituzionale, significa equidistanza, imparzialità, distinzione degli ordini e garanzia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale. A cascata anche tutti gli atti normativi secondari o gli atti amministrativi che a un tale indirizzo politico si ispireranno non potranno che innescare contenziosi che vedranno ancora la giurisdizione sotto stress e i giudici chiamati a un'opera di garanzia e supplenza che non sarà di facile gestione.

Poter contare su solide argomentazioni, come a chi scrive paiono essere quelle della decisione annotata, è sicuramente la condizione necessaria per garantire la laicità delle istituzioni repubblicane e i diritti che da essa scaturiscono per gli individui: non si può dunque che concordare con la conclusione del Tribunale di Modena secondo il quale «i principi sopra evocati (non discriminazione, laicità, imparzialità nella pubblica amministrazione) sono gli anticorpi che un sistema si dà per porre un freno alle sue, forse inevitabili, derive organicistiche e, dunque, autoritarie. Sarebbe davvero paradossale riconoscere attitudini offensive all'attribuzione, pure non vera, di una condotta che li evoca perché in un certo gruppo o formazione sociale si sono prodotti degli effetti che in concreto negano, anche loro malgrado, i principi grazie ai quali l'ordinamento s'informa alla tutela dei diritti individuali». Se e quanto questi «anticorpi» possano funzionare nell'assenza di una «politica della laicità» (e, anzi, in presenza di una politica ben poco orientata alla laicità) lo verificheremo negli anni a venire.

*Marco Croce*  
*Dipartimento di Scienze Giuridiche – Scuola di Giurisprudenza*  
*Università degli studi di Firenze*  
*Via delle Pandette 35*  
*50127 Firenze*  
*marco.croce@unifi.it*

sanitarie e ospedaliere, nelle stazioni e nelle autostazioni, nei porti e negli aeroporti, nelle sedi diplomatiche e consolari italiane e negli uffici pubblici italiani all'estero. Addirittura si dispone, pur richiamando un atto di autonomia regolamentare, che ci sia obbligo anche per le sedi degli organi costituzionali e dei consigli regionali.

<sup>20</sup> Si prevede la sanzione penale sia per chi rimuova («in odio» dice la disposizione) l'emblema della croce o del crocefisso con un'ammenda da 500 a 1000 euro. Stessa sanzione per il pubblico funzionario e l'incaricato di pubblico servizio che rifiutino di esporlo e per chiunque, investito di responsabilità nella pubblica amministrazione, ometta di ottemperare all'obbligo di provvedere alla collocazione o ometta di vigilare sul rispetto dell'obbligo.

*Riferimenti bibliografici*

- Cortese, Fulvio. 2017. «Il giudice crocefisso». *laCostituzione.info* (*www.lacostituzione.info*) giugno.
- Croce, Marco. 2012. *La libertà religiosa nell'ordinamento costituzionale italiano*. Pisa: ETS.
- Dieni, Edoardo, Ferrari, Alessandro e Pacillo, Vincenzo. 2005. *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*. Bologna: il Mulino.
- Dieni, Edoardo, Ferrari, Alessandro e Pacillo, Vincenzo. 2006. *I simboli religiosi tra diritto e culture*. Milano: Giuffrè.
- Giannuzzo, Lucia. 2017. *Laicità europea e libertà religiosa alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di simboli religiosi: ipotesi ricostruttive*. Tricase (LE): Libellula Edizioni.
- Licastro, Angelo. 2018. «“A ognuno la sua croce”. Notazioni sparse in tema di ostensione istituzionale dei simboli cristiani nella sfera pubblica europea (con particolare riferimento all'art. 28 della legge francese di separazione)». *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (*www.statoechiese.it*) 1: 1 ss.
- Parisi, Marco. 2006. *Simboli e comportamenti religiosi nella società globale*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Toscano, Marcello. 2018. *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Itinerari giurisprudenziali*. Pisa: ETS.

TRIB. MODENA – MONOCRATICO – 20-27 DICEMBRE 2016 – Rel. SIRACUSANO.

**Libertà di coscienza e libertà di religione (individuale e collettiva) – Simboli – Crocifisso nei seggi elettorali – Falsa attribuzione della azione della rimozione – Diffamazione – Configurabilità – Esclusione – Risarcimento del danno morale e all'immagine – Infondatezza.**

*Nessuna attitudine offensiva può avere l'attribuzione, sia pure falsa, dell'azione della rimozione di un crocifisso da un seggio elettorale, dal momento che il significato della stessa è quello di una (ri)affermazione della laicità dei locali ove si svolgono le pubbliche funzioni: per affermare il pluralismo garantito dal supremo principio di laicità dello Stato, occorre «preservare lo spazio “pubblico” della formazione e della decisione dalla presenza, e quindi dal messaggio sia pure a livello subliminale, di immagini simboliche di una sola religione, ad esclusione delle altre». L'impianto argomentativo della Grande Chambre CEDU, sentenza 18 marzo 2011 (ricorso n. 30814/06) – secondo cui il mantenimento del crocifisso negli arredi delle aule scolastiche rientra nel margine di discrezionalità di ciascuno Stato contraente nell'amministrare il servizio scolastico ed educativo, purché non sia accompagnato da insegnamenti obbligatori del cristianesimo o da forme di intolleranza verso gli alunni appartenenti ad altre religioni – pare calibrato sulle peculiarità del caso specifico, in cui confliggevano, da un lato, la discrezionalità dello Stato nel «perpetuare una tradizione» nell'ambito dell'amministrazione del servizio scolastico e, dall'altro, il diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l'insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche, pertanto nulla autorizza ad estenderlo per dirimere altre ipotesi di conflitto,*